

L'ultimo provvedimento in ordine di tempo è di fine febbraio 2020

## Reati ambientali: quali novità sulle intercettazioni?

Le recenti riforme del sistema hanno avuto conseguenze anche per i delitti, puniti dal codice penale, di “inquinamento” e “disastro”, “traffico illecito di rifiuti” e “associazione finalizzata”

di **Marina Zalin** e **Martina Fusato**  
B&P Avvocati

La disciplina delle intercettazioni è stata oggetto di due significativi riforme:

- la cosiddetta “riforma Orlando”, contenuta nel decreto legislativo 29 dicembre 2017, n. 216;
- la cosiddetta “riforma Bonafede”, introdotta con il D.L. 30 dicembre 2019 n. 161, convertito con modifiche con la legge 28 febbraio 2020, n. 7.

Entrambe le riforme toccano punti nevralgici della disciplina codicistica delle intercettazioni, quali la tutela della riservatezza delle comunicazioni, i criteri e la procedura di selezione delle intercettazioni rilevanti, la conservazione del materiale intercettato, il diritto e le modalità di accesso agli atti, la tutela della libertà di stampa e del diritto all'informazione, la repressione della diffusione di captazioni fraudolentemente acquisite, l'impiego dei captatori informatici (cosiddetti *trojan horses*; vedere il **box 1**).

Il D.Lgs. n. 216/2017, in particolare, ha regolato, per la prima volta, i captatori informatici, consentendone l'utilizzo per particolari tipologie di reati, inclusi, nel settore ambientale, i reati di inquinamento

e disastro ambientale, traffico illecito di rifiuti e associazione finalizzata al traffico illecito di rifiuti, puniti rispettivamente dagli articoli 452 *bis*, 452 *quater* e dall'art. 452-*quaterdecies* del codice penale.

### Il D.Lgs. n. 216/2017

Un rilevante elemento di novità introdotto dalla riforma è costituito dal divieto di trascrizione di tre categorie di comunicazioni intercettate; in particolare, si tratta di quelle:

- irrilevanti ai fini di indagini;
- contenenti dati personali sensibili;
- relative a conversazioni, anche indirette, con i difensori.

In queste ipotesi, devono essere annotati esclusivamente la data, l'ora e il dispositivo sul quale l'intercettazione è intervenuta, in modo tale che ne resti traccia, senza riproporre il contenuto dell'intercettazione.

Il pubblico ministero, tuttavia, con decreto motivato, può disporre che le comunicazioni riconducibili alle tre categorie sopra indicate siano trascritte, quando ritiene siano rilevanti per i fatti oggetto di prova. Un altro elemento di rilievo della riforma consiste nella previsione secondo cui gli atti relativi alle intercettazioni non confluiscono automaticamente nel fascicolo del